

Egregio Signore

IVANO JOB

Presidente Terza Commissione permanente

Consiglio Provinciale

Via Mancini, 27 - 38122 TRENTO

Prot. n. 37/19

Trento 6 maggio 2019

Oggetto: Osservazioni nell'ambito della consultazione della Terza commissione permanente provinciale sul Disegno di legge n. 18 del 15 aprile 2019 "Misure di semplificazione e potenziamento della competitività"

In merito al disegno di legge in oggetto, la nostra categoria esprime un generale apprezzamento per la volontà della Provincia di intervenire legislativamente con misure di semplificazione amministrativa e di potenziamento della competitività.

Ci auguriamo peraltro che il metodo partecipativo avviato dalla Giunta e dal Presidente Fugatti possa continuare anche nel prosieguo in considerazione del fatto che la sburocratizzazione è un'esigenza fortemente avvertita anche dalle imprese rappresentate dalla nostra Associazione.

Per quanto riguarda il Disegno di legge in esame, ed in particolare i primi 8 articoli che incidono sulla materia dei contratti pubblici, preliminarmente alle valutazioni specifiche sull'articolato di cui subito infra, desideriamo esprimere l'esigenza che la Provincia, oltre a recepire norme nazionali che sicuramente vanno nella direzione della semplificazione, difenda altresì con forza alcuni aspetti peculiari della legislazione provinciale che caratterizzano fortemente la nostra Autonomia.

Sopra di tutti, la possibilità di ricorso alla **procedura negoziata per gli appalti di importo fino a 2 milioni di euro a base d'asta**.

ANCE Trento inoltre, pur consapevole di sensibilità diverse rispetto al tema, intende ricercare con le altre Organizzazioni una proposta comune che possa dare una soluzione alle difficoltà che si riscontrano in taluni casi nel pagamento diretto dei subappaltatori da parte delle Amministrazioni appaltanti, in particolar modo quando si tratta di subappalti affidati, anche per importi non rilevanti, ad imprese artigiane.

Auspiciando quindi che le suddette Parti riescano a trovare una proposta condivisa, sarà nostra cura sottoporla poi alla Provincia affinché, se ritenuta valida, possa essere oggetto di un successivo intervento normativo.

ANALISI DELL'ARTICOLATO DEL D.D.L. N. 18/2019

Art. 1 del D.D.L. – Modificazioni art. 16 della L.P. n. 2/2016

Criteri di aggiudicazione

In riferimento a questa norma di legge rinviando al documento allegato che contiene una proposta nata da un confronto comune anche con la PAT all'ultimo Tavolo di lavoro per gli appalti e quindi condivisa da tutte le parti datoriali presenti al Tavolo.

Art. 2 del D.D.L. – Inserimento art. 19 bis nella L.P. n. 2/2016

Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico

La norma prevede, nel caso di appalti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ed effettuati tramite ME-PAT, che l'operatore economico dichiari in fase di gara le sole dichiarazioni relative al possesso degli eventuali ulteriori criteri di selezione specificati dalla stazione appaltante. Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione vengono rese *una tantum* in fase di abilitazione.

La semplificazione così raggiunta, a nostro avviso, viene tuttavia a perdersi nel momento in cui si prevede che le dichiarazioni rese in fase di abilitazione vadano rinnovate ogni tre mesi e aggiornate entro 5 giorni in caso di variazioni stabilendo che vi sia un controllo a campione con cadenza semestrale. Tali tempistiche si ritengono eccessivamente ristrette rispetto a bandi di abilitazione che hanno durata di diversi anni.

Si richiede inoltre che la verifica a campione venga effettuata su imprese che in quel momento hanno RdO attive o stanno partecipando a gare specifiche. Infatti le imprese abilitate al ME-PAT che non partecipano, al momento, ad alcuna procedura specifica possono non essere così tempestive nell'aggiornare entro 5 giorni le dichiarazioni.

Art. 3 del D.D.L. – Sostituzione dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016

Verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione ai fini della stipula del contratto

Valutiamo positivamente la previsione normativa introdotta, che recepisce analoga previsione contenuta nel c.d. "Decreto Sblocca cantieri".

Art. 4 del D.D.L. – Sostituzione dell'art. 11 della L.P. n. 1/2019

Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici

Si valuta positivamente la stabilizzazione della norma che prevede la procedura negoziata tra tre operatori economici per importi compresi tra 40.000 e 200.000 Euro.

Si esprime l'esigenza che sia mantenuta la norma provinciale che prevede il ricorso alle procedure negoziate fino ai 2 milioni di Euro con invito di 20 operatori economici tra i 500.000 Euro e i 2

milioni e si richiede di modificare le previsioni regolamentari in materia prevedendo, per importi tra i 200.000 e i 500.000 Euro, che gli operatori economici da invitare siano in numero compreso tra 7 e 12. Tale ultima previsione è stata così recentemente concordata al Tavolo di lavoro per gli appalti.

Art. 6 del D.D.L. – Inserimento art. 25 ter nella L.P. n. 2/2016 e modificazioni degli artt. 26, 31 e 33

Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche

Si valuta positivamente l’accelerazione derivante dal fatto che, decorsi 30 gg dall’inoltro alle competenti autorità per le verifiche sui requisiti, si possa procedere alla stipula del contratto di appalto.

Subappalto

Sicuramente si valuta come positiva anche l’abrogazione del divieto di affidare lavorazioni in subappalto alle imprese che hanno concorso alla medesima gara. Sarebbe tuttavia opportuna una più chiara precisazione dell’entrata in vigore di tale abrogazione con l’auspicio che essa possa valere anche per gli appalti in corso.

Sul tema del subappalto facciamo inoltre presente che il Decreto “Sblocca cantieri” ha modificato la quota parte subappaltabile indicata dal Codice dei contratti pubblici innalzandola dal 30 al 50 per cento del totale dell’appalto. Questa modifica nazionale è direttamente applicabile già dal 19 aprile scorso anche alle amministrazioni provinciali in virtù del rinvio diretto contenuto all’art. 26 della L.P. n. 2/2016. Tuttavia, in base alle segnalazioni pervenute alla nostra Associazione, alcune amministrazioni del territorio non hanno ancora recepito tale estensione della quota parte subappaltabile probabilmente anche a causa dell’infelice formulazione della norma nazionale del Decreto.

Chiediamo a tal proposito che venga appositamente modificato l’art. 26 della L.P. n. 2/2016 recependo la novità introdotta a livello nazionale e chiarendo che il subappalto è sempre ammesso fino al 50% dell’importo complessivo di contratto.

Cauzione definitiva

Si valuta positivamente la norma che prevede l’esonero dalla stipula della cauzione definitiva in caso di affidi sotto soglia che prevedono il pagamento in un’unica soluzione.

Art. 7 del D.D.L. – Modifiche dell’art. 30 e dell’art. 43 della L.P. n. 26/1993

Procedure di affidamento

Il comma 5 bis dell’art. 30 della L.P. n. 26/1993 prevede il c.d. “Metodo Irler” quale regola per l’affidamento degli appalti di lavori in provincia di Trento. La proposta del D.D.L. mira all’inserimento di un periodo in chiusura del comma 5 bis con il quale si prevede che sia il regolamento a stabilire modalità applicative e valori sopra i quali si applica il c.d. Metodo.

Tale modifica va vista in un'ottica di armonizzazione con la nostra proposta (vedasi nostre osservazioni all'art. 1 del D.D.L. nonché nostro documento allegato).

Tutela dei lavoratori

Esprimiamo un parere positivo rispetto alla realizzazione delle verifiche circa la correttezza e correttezza retributiva nell'appalto e nei subappalti.

Si chiede peraltro che la normativa disciplini l'iter per le trattenute di legge nel caso in cui l'irregolarità riguardi il subappaltatore, specificando che tali trattenute vanno effettuate sull'importo che l'Amministrazione deve corrispondere direttamente allo stesso (nel caso di pagamento diretto) di modo che l'irregolarità del subappaltatore non ricada sui pagamenti spettanti all'appaltatore.

Al riguardo si propone di aggiungere al comma 6 dell'art. 43 della L.P. n. 26/1993 il seguente periodo:

"In caso di pagamento diretto del subappaltatore le trattenute per le inadempienze vengono effettuate sull'importo spettante al subappaltatore stesso".

Art. 9 del D.D.L. – Modificazione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 riguardante la pianificazione urbanistica

Si valuta positivamente la modifica normativa che esclude dal rispetto della disciplina in materia di appalti e contratti e di affidamento dei servizi pubblici, le opere realizzate a spese del privato, proprietario delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione, per interventi previsti dal PRG nelle aree destinate ad attrezzature e a servizi pubblici, se è previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e previa convenzione con il comune.

Art. 10 del D.D.L. – Modificazione della legge provinciale per il governo del territorio 2015 per la promozione della digitalizzazione delle pratiche edilizie

Esprimiamo una valutazione positiva al progetto sperimentale volto alla presentazione, esclusivamente in forma digitale, della domanda e della documentazione ai fini dell'ottenimento dei titoli autorizzatori.

Art. 13 del D.D.L. – Modificazione della legge provinciale per il governo del territorio 2015 riguardanti semplificazioni in materia di disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità

Valutiamo positivamente la previsione normativa volta a introdurre la possibilità di utilizzazione degli alberghi dismessi da destinare a camere per il personale.

Art. 14 del D.D.L. – Modificazione dell'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008) in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze.

Valutiamo positivamente la norma rivolta ad una prima semplificazione della normativa c.d. "Legge Gilmozzi", atta a consentire l'uso temporaneo di un alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per il tempo libero e vacanze da parte del proprietario (e dei propri parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado), in determinate ipotesi specificamente individuate dalla norma.

Riteniamo peraltro che vada trovata una soluzione definitiva relativamente a quegli alloggi già edificati, ovvero da completare, vincolati a "residenza ordinaria" e rimasti tutt'ora invenduti. A tal proposito si potrebbe quantificare l'onere derivante dal carico urbanistico che ricadrebbe sul territorio comunale e che gli operatori potrebbero sostenere.

Art. 18 del D.D.L. – Modificazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 in materia di incentivi alle imprese

Valutiamo positivamente la proposta di modifica tendente a semplificare la "procedura valutativa" nelle istruttorie di incentivo della L.P. 6/99 e rendere meno rigida la procedura di valutazione, potendosi riservare detta verifica solo alle iniziative più complesse o agli incentivi che prevedono un'intensità di aiuto particolarmente elevata (esempio progetti di ricerca), ottenendo così benefici in termini di riduzione dei tempi di risposta e degli oneri istruttori.

Art. 22 del D.D.L. – Modificazione dell'articolo 23 del DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. riguardante la semplificazione del rinnovo delle autorizzazioni allo scarico.

La semplificazione relativa al rinnovo tacito, in luogo del rinnovo espresso, (ogni 4 anni) delle autorizzazioni di scarichi non recapitati in fognatura di reflui civili è da considerarsi positivamente nell'intento di ridurre le formalità burocratiche che gravano sulle imprese.

ULTERIORI PROPOSTE NORMATIVE

Ci preme inoltre in questa sede presentare alcune proposte di modifica della legislazione provinciale in materia di appalti che peraltro, recentemente, abbiamo già avuto modo di sottoporre, congiuntamente a Confindustria Trento, Associazione degli Artigiani e Federazione Trentina della Cooperazione, al Tavolo di Lavoro per gli appalti. Rispetto a ciascuna di esse, alleghiamo la relativa proposta sottoscritta dai Presidenti delle suddette Organizzazioni.

Si tratta delle seguenti richieste (vedasi documento allegato):

Vincolatività dell'Elenco prezzi PAT per la messa in appalto di opere pubbliche.

A fronte del susseguirsi di gare di appalto indette in particolare da Amministrazioni comunali sulla base di prezzi "tagliati" e ribassati già in partenza rispetto al Prezzario PAT di riferimento, proponiamo di sostituire il comma 4 dell'art. 13 della L.P. n. 26/1993 con il seguente:

“L'adozione di prezzi relativi a voci non previste nell'elenco prezzi vigente deve essere adeguatamente motivata. A tal fine non è ammesso l'accorpamento, ovvero la suddivisione, di singole voci dell'elenco prezzi vigente con lo scopo di individuare nuove voci di prezzo, nonché ogni altro artificio volto a disapplicare le voci e i prezzi del vigente elenco prezzi.

L'adozione di prezzi diversi da quelli dell'elenco prezzi vigente è ammessa in casi eccezionali che devono essere adeguatamente motivati e accompagnati dall'analisi del singolo prezzo. Le motivazioni e le schede di analisi devono essere riportate per esteso negli atti di gara. Non è consentito applicare riduzioni di prezzo in termini percentuali generalizzate su più voci e non è ammesso motivare l'adozione di prezzi inferiori rispetto a quelli dell'elenco prezzi facendo riferimento all'andamento dei ribassi di aggiudicazione dei precedenti appalti.”

Comunicazioni relative ai subappalti da effettuarsi prima della stipula del contratto.

La proposta mira a chiarire la portata della norma che impone all'aggiudicatario di comunicare i riferimenti dei subappaltatori e gli importi da subappaltare prima della stipula del contratto, ove noti al momento della richiesta. Si chiede che la portata dell'espressione “*se noti al momento della richiesta*” sia chiaramente riferibile anche agli importi di subappalto di cui l'impresa può non essere a conoscenza in una fase preliminare quale quella della stipula dell'appalto principale.

Affido in subappalto a R.T.I.

La proposta mira a semplificare l'affidamento in subappalto ai raggruppamenti temporanei di imprese chiarendo che per la costituzione degli stessi non è richiesto il mandato notarile.

Deroga al numero minimo di imprese da invitare nel caso di appalti che abbiano come categoria prevalente una categoria specialistica.

La proposta vuole semplificare la scelta delle imprese da invitare nelle procedure ristrette e negoziate nel caso in cui sia richiesta la qualificazione SOA in determinate categorie per le quali il mercato locale offre un ridotto numero di imprese specializzate.

Nel confidare in una attenta considerazione delle valutazioni e proposte contenute nel presente documento, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Giulio Misconel